



Studio di consulenza
Aziendale, Societaria,
Tributaria e del Lavoro

MARINI & ASSOCIATI

Circolare n. 2
del 12 gennaio 2015

La legge di stabilità 2015

Aggiornamento di Diritto Commerciale e Tributario

a cura del Dott. Stefano Marini - Commercialista in Arezzo e Parma

La **legge di Stabilità 2015**, approvata lo scorso 22 dicembre 2014 e pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29 dicembre 2014, si compone di un solo articolo e di ben 735 commi. Le novità più rilevanti della manovra finanziaria, che ha una portata molto ampia ed un impatto di oltre 35 miliardi di euro, sono le seguenti:

- gli **80 euro in busta paga** diventano una *misura definitiva* (commi 12,13 e 15);
- vengono introdotte **riduzioni contributive fino a 8.060 euro annue**, per tre anni, per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 purché nei 6 mesi precedenti risulti non occupato a tempo indeterminato (commi 118, 119, 120 e 121 – vedi successivo capitolo n. 2);
- **TFR in Busta paga** su base volontaria e tassazione ordinaria, per le buste paga relative al periodo marzo 2015 – giugno 2018 (commi da 26 a 34).
- l'esenzione dalla tassazione dei **buoni pasto** passa, con decorrenza 1° luglio 2015, da 5,29 euro a 7 euro (commi 16 e 17);
- viene introdotto un **nuovo ravvedimento operoso** (commi da 634 a 640 – vedi successivo capitolo n. 1);
- nuova **riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e quote societarie** (commi 626 e 627 – vedi successivo capitolo n. 5);

MARINI & ASSOCIATI

Studio di Consulenza Aziendale, Societaria, Tributaria e del Lavoro
Commercialisti in Arezzo e Parma

- **proroga** di un anno **per la detrazione del 65%** prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici **e per la detrazione del 50%** prevista per le ristrutturazioni edilizie (che passerà al 36% dal 2016), con aumento della ritenuta (commi 47, 48 e 657 – vedi successivo capitolo n. 3);
- proroga fino al 31 dicembre 2015 per il **bonus mobili** (detrazione del 50% in 10 rate annuali con importo massimo complessivo di 10 mila euro);
- viene **eliminata l'esenzione dal bollo per le auto storiche** con un età compresa tra i **20 e i 30** anni (resta per quelle oltre i 30 anni – comma 666);
- viene introdotto il "**bonus bebè**" di 80 euro al mese per 3 anni a favore delle famiglie con ISEE inferiore a 25 mila euro annui con bambini nati entro il 31 dicembre 2015, con ISEE inferiore a 7 mila euro il bonus raddoppia a 160 euro (commi da 125 a 129);
- **variazioni aliquota IVA per alcuni prodotti**: il pellet passa dal 10% al 22% (commi 711 e 712) mentre gli e-book passano dal 22% al 4% (comma 667);
- La **dichiarazione IVA**, a partire dall'esercizio 2015, quindi per le presentazioni che saranno fatte a partire dal 2016, sarà obbligatoriamente **autonoma** (non sarà più possibile presentarla con Unico) ed avrà come termine di presentazione il **28 febbraio** (invece che il 30 settembre) dell'anno successivo, con conseguente abolizione della comunicazione dati IVA (comma 641);
- **Ampliamento** dell'inversione contabile IVA (**reverse charge**) alle prestazioni di servizi relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata; alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentare (ma occorre attendere per questi l'autorizzazione UE); alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (commi da 629 a 633 – vedi successivo capitolo n. 6);
- Introduzione dello **Split Payment IVA** attraverso l'aggiunta dell'articolo 17-ter al D.P.R. n. 633/72, che prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga versata dai medesimi soggetti pubblici. Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'Erario. Le disposizioni sullo "*split*

payment” non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (commi da 629 a 633). La fatturazione da parte del fornitore della Pubblica Amministrazione non subisce alcuna variazione e continuerà ad essere effettuata con rivalsa IVA. Cambia invece la rilevazione contabile delle fatture e la liquidazione IVA, in quanto la parte di credito verso la Pubblica Amministrazione corrispondente alla rivalsa IVA non sarà incassata ma storerà, per il corrispondente importo, sia il credito (avere cliente) che il debito verso l’Erario (dare IVA su vendite). L’IVA sarà versata per conto del fornitore dalla Pubblica Amministrazione. Il fornitore il cui volume d'affari realizzato con controparti pubbliche risultasse rilevante, si troverebbe in una situazione di credito IVA analoga ad un esportatore abituale ma senza la possibilità di effettuare acquisti tramite dichiarazione di intenti. Il regime dello *“split payment”* interesserà, dal 1° gennaio 2015, anche le fatture precedentemente emesse in regime di esigibilità IVA differita. Nonostante che l’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva n. 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione Europea, il comma 632 della legge di stabilità, nelle more del rilascio, prevede comunque l’immediata applicazione dello *split payment*, senza prevedere cosa accadrebbe, in caso di mancata autorizzazione, a quei fornitori che in base alla nuova normativa non hanno versato l’IVA.

- **detrazione** ai fini **IRAP** del costo del lavoro e ripristino delle precedenti maggiori aliquote (commi da 20 a 25 - vedi successivo capitolo n. 5);
- introduzione di un **nuovo regime fiscale “forfettario”** in sostituzione del precedente regime dei minimi (commi da 54 a 89 - sul tema si rinvia alla nostra circolare n. 1 del 7 gennaio 2015);
- **revisione normativa** del settore **“autotrasporto”** (commi da 247 a 251 - vedi successivo capitolo n. 7);
- **novità** per le **ONLUS**: aumento a 30 mila euro del tetto massimo per la detraibilità delle erogazioni liberali (il precedente tetto era di 2.063,83 euro), mentre è confermata la percentuale del 26% di detraibilità, in luogo della ordinaria del 19% (commi 137 e 138); la tassazione dei dividendi percepiti dagli Enti non commerciali passa da una

base imponibile pari al 5% degli utili percepiti al 77,74 degli stessi (commi 655 e 656); viene elevato da 516,46 euro a 1.000 euro il limite dei pagamenti effettuati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, che devono essere effettuati con mezzi tracciabili (comma 713);

- **aumento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR** (che passa dall'11% al 17%) e sui **Fondi pensione** (che passa dall'11% al 20%), commi da 621 a 625;
- **reformulazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo** (commi 35 e 36).
- Introduzione del regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo o cessione di opere di ingegno, brevetti e marchi denominata "**patent box**" che prevede l'esclusione dal reddito complessivo del 50% (30% nel primo anno e 40% nel secondo) dei redditi di tale natura (commi 37 e 45).

Fatta una panoramica generale sulle novità introdotte dalla legge di stabilità, approfondiamo, di seguito, le tematiche di maggiore interesse, e in particolare:

1. Il nuovo ravvedimento operoso;
2. Le nuove riduzioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato;
3. La proroga delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e le ristrutturazioni edilizie;
4. Le novità in materia di detrazioni IRAP;
5. La riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e quote societarie;
6. Ampliamento del "*reverse charge*" IVA a nuovi settori;
7. Revisione normativa del settore "*autotrasporto*".

La decorrenza della generalità dei provvedimenti, salvo poche eccezioni, è il 1° gennaio 2015.

1 – IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso è un utile istituto che, da oltre 15 anni, permette ai contribuenti di rimediare spontaneamente ad errori ed omissioni, beneficiando di una riduzione della sanzione rispetto alla misura che verrebbe irrogata dall'ente impositore in caso di controllo. Tipico è l'utilizzo del ravvedimento per sanare gli omessi versamenti, anche se è possibile l'utilizzo anche per rimediare ad errori di diversa natura, quali ad esempio quelli relativi al contenuto delle dichiarazioni dei redditi.

Si segnala che poco prima dell'approvazione della Legge di Stabilità, il **D.M. 11 dicembre 2014** ha **ridotto** allo **0,5%** il **tasso di interesse legale** applicabile al ravvedimento operoso a decorrere dal 1° gennaio 2015.


La Legge di stabilità ha introdotto un nuovo "**ravvedimento operoso**" utilizzabile senza alcun limite temporale (mentre la previgente normativa consentiva la possibilità di ravvedersi esclusivamente entro la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta in cui era commessa la violazione o, nei casi in cui non vigeva l'obbligo di presentare il modello, entro un anno dalla commissione della violazione) mentre le sole cause ostative che impediscono di poter usufruire del ravvedimento, per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate (Iva, Irpef, Ires, Irap, etc.), sono:

- ✓ la notifica di un avviso bonario;
- ✓ la notifica di un avviso di accertamento, di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni.

Ciò significa, che il ravvedimento, per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate, può essere posto in essere anche se sono già cominciate azioni di ispezione, verifica o accertamento, mentre questo non è consentito per gli altri tributi (Imu, Tasi, diritto annuale Cciaa, etc.), per i quali le cause ostative sono:

- ✓ la constatazione della violazione;
- ✓ l'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Di seguito riproduciamo uno schema riepilogativo:



In materia di sanzioni dovute in sede di ravvedimento operoso il nuovo art. 13 D.Lgs. n. 472/97 individua una diversa gradazione percentuale direttamente correlata al tempo trascorso tra la violazione o la scadenza e la data del ravvedimento.

Nel caso di tardivo versamento di un tributo, la sanzione per il **ravvedimento breve** (esperibile nel termine di 30 giorni) resta confermata pari ad 1/10 del minimo, ovvero pari al 3,00% (30% x 1/10), così come resta immutato il così detto **ravvedimento sprint** (esperibile nel termine di 14 giorni), che è sempre pari a 1/10 ma in ragione di giorni, ovvero (1/10) / 15 x n. giorni, che corrisponde allo 0,2% per ogni giorno fino al 14° (dal 15° diventa del 3%).

Varia invece il ravvedimento **oltre i 30 giorni**, infatti la sanzione entro i 90 giorni diventa pari a 1/9, entro il termine di presentazione della dichiarazione o entro un anno dalla violazione diventa pari a 1/8 e diventa 1/7 entro il secondo anno e 1/6 oltre tale termine. È previsto il ravvedimento fino alla notifica del PVC, nel qual caso la sanzione è pari a 1/5.

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa:

VIOLAZIONE	DATA RAVVEDIMENTO	SANZIONE RIDOTTA	Sanzione per tardivo versamento	Sanz. per violazioni sanz. 100%	TRIBUTI
Tardivo versamento del tributo	Entro 14 giorni dalla scadenza	(1/10)/15xgg	0,20% x gg	-	Tutti
Tardivo versamento del tributo	Entro 30 giorni dalla scadenza	1/10	3,00%	10,00%	Tutti
Qualsiasi tipo di violazione	Entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello	1/9	3,33%	11,11%	Tutti
Qualsiasi tipo di violazione	Entro il termine di presentazione della dichiarazione	1/8	3,75%	12,50%	Tutti
Qualsiasi tipo di violazione	Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva	1/7	4,29%	14,29%	Solo tributi gestiti dalla Agenzia Entrate
Qualsiasi tipo di violazione	Successivamente al termine di presentazione della dichiarazione	1/6	5,00%	16,67%	
Qualsiasi tipo di violazione	Dopo che sia stato notificato il PVC che contesta la violazione	1/5	6,00%	20,00%	
Presentazione tardiva della dichiarazione	Entro 90 giorni dalla scadenza originaria	1/10 di 258 euro	-	25,00 euro	Tutti

La misura della riduzione delle sanzioni va applicata alla sanzione edittale prevista per la violazione compiuta. In tal senso, ad esempio:

- il tardivo versamento delle somme con un ritardo di 10 giorni, sconta una sanzione edittale pari al 2% (0,2% per ogni giorno di ritardo sino a 14);
- la correzione di una dichiarazione dal contenuto infedele è punita con la sanzione del 100% delle maggiori imposte; così:
 - se rimedio entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui ho commesso la violazione, applico una sanzione del 12,5% (100:8), in forza della lettera b);
 - se rimedio entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella dell'anno in cui ho commesso la violazione, applico una sanzione del 14,29% (100:7), in forza della lettera b-bis);

MARINI & ASSOCIATI

Studio di Consulenza Aziendale, Societaria, Tributaria e del Lavoro
Commercialisti in Arezzo e Parma

- se rimedio successivamente al termine di cui al punto precedente, applico una sanzione del 16,67% (100:6), in forza della lettera b-ter);
- nel caso in cui intenda correggere una dichiarazione dopo che mi è stata contestata la violazione con la consegna di un pvc, applico la sanzione del 20% (100:5), in forza della lettera b-quater);
- nel caso in cui trasmetta una dichiarazione entro i 90 giorni dalla originaria scadenza, posso ridurre ad 1/10 la sanzione fissa di 258 euro, e quindi pago 25 euro in forza della lettera c).

Le modifiche di cui sopra che, quantomeno per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, permettono una ampia gamma di scelte in un altrettanto ampio periodo temporale, hanno indotto il legislatore ad eliminare, sia pure a decorrere dal 2016, alcune possibilità di definizione bonaria della pretesa tributaria. Si tratta, in particolare, della possibilità:

- ✓ di definire l’invito al contraddittorio (tipicamente per contestazioni relative agli studi di settore), con riduzione delle sanzioni ad 1/6 della misura irrogata;
- ✓ di definire il Processo Verbale di Costatazione (c.d. pvc) entro 30 giorni dalla data della consegna, con riduzione ad 1/6 delle sanzioni;
- ✓ di definire l’accertamento, non preceduto da pvc né da invito al contraddittorio, entro il termine di presentazione del ricorso, con riduzione delle sanzioni ad 1/6.

Tali misure non saranno più operative, come detto, a decorrere dal 2016, con la conseguenza che durante l’anno 2015 sarà possibile azionare sia i vecchi rimedi che il ravvedimento operoso, così come modificato.

La nuova normativa, nel caso in cui sia stato notificato il PVC, prospetta un peggioramento rispetto alla normativa previgente (ma ancora utilizzabile fino al 31 dicembre 2015), posto che consentiva la definizione agevolata nei 30 giorni con il versamento di 1/6, mentre il nuovo ravvedimento richiede il versamento di 1/5. Inoltre, con le definizioni abrogate (sia pure dal 2016), era possibili beneficiare del pagamento rateale senza garanzia, mentre il ravvedimento richiede il pronto pagamento dell’intera somma dovuta.

Un'altra criticità, è rappresentata dal fatto che con le definizioni abrogate, le sanzioni erano applicate tenendo conto delle riduzioni del cumulo giuridico, mentre il ravvedimento operoso deve essere effettuato avendo riguardo alle sanzioni edittali.

Un aspetto a favore del nuovo ravvedimento rispetto alle abrogate definizioni agevolate è la possibilità di scegliere di definire solo alcune contestazioni non altre, mentre l'adesione al PVC prevedeva l'integrale accettazione delle contestazioni.

La norma non prevede alcuna specifica data di entrata in vigore delle modifiche, con la conseguenza che le medesime risultano operative già dal 1° gennaio 2015.

Non è nemmeno richiesto, inoltre, che le violazioni che si intendono sanare con i nuovi meccanismi siano state compiute nel 2015, potendosi applicare, ad esempio, le nuove riduzioni anche per la correzione di errori ed omissioni compiuti nel passato.

Ciò significa, ad esempio, che nel 2015 posso ancora integrare la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2012 (applicando il ravvedimento), circostanza che invece risultava preclusa sino al 31 dicembre 2014, essendo ormai inutilmente decorso (al 30 settembre 2014) il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo nel corso del quale era stata commessa la violazione.

Per le imprese in crisi di liquidità il nuovo ravvedimento, esperibile senza limiti temporali, almeno fino alla contestazione della violazione, sarà ancora di più la forma più vantaggiosa per dilazionare nel tempo i debiti fiscali.

2 – LE NUOVE RIDUZIONI CONTRIBUTIVE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

I commi 118, 119 e 120 della Legge di Stabilità, introducono l'**esonero** dal **versamento dei contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui per tutte le nuove assunzioni con **contratto di lavoro a tempo indeterminato**, con la sola esclusione dei contratti di apprendistato, dei contratti di lavoro domestico e del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi.

Perché sussista l'effettivo diritto a fruire dell'agevolazione, lo status occupazionale del lavoratore deve congiuntamente possedere due requisiti:

- non deve essere stato occupato a tempo indeterminato nei sei mesi che precedono l'assunzione;
- non deve aver avuto rapporti di lavoro, con l'azienda che lo assume o altri datori di lavoro che appartengano al medesimo gruppo di imprese, nei tre mesi che precederanno l'entrata in vigore della Legge stessa.

Tuttavia lo sgravio, pur essendo definito totale, soggiace a tre rilevanti limitazioni:

- Importo massimo pari a 8.060 euro annui;
- Esclusione dallo sgravio dei contributi INAIL;
- Possibilità per il lavoratore di essere assunto con l'agevolazione una volta soltanto.

In buona sostanza lo sgravio al 100% che sarà introdotto con nuova Legge di Stabilità non è altro che **uno sconto di 8.060 euro sui contributi INPS da versare sui contratti a tempo indeterminato** (concesso dall'INPS fino ad esaurimento delle risorse).

Facciamo di seguito un confronto tra la precedente facilitazione abrogata e la nuova agevolazione introdotta dalla Legge di stabilità:

MARINI & ASSOCIATI

Studio di Consulenza Aziendale, Societaria, Tributaria e del Lavoro
Commercialisti in Arezzo e Parma

COSTO/BENEFICIO	407/90	LEGGE DI STABILITA' 2015
Sgravio	50% altri 100% Mezzogiorno e artigiani	100%
Durata	3 anni	3 anni
Arco temporale di applicazione	Senza limiti	2015
Importo	Senza limiti	Max € 6.200 annui
Prerequisito	Disoccupazione almeno 24 mesi	Disoccupazione almeno 6 mesi
Ripetibile	Sì	No

Gli sgravi contributivi previsti dalla Legge di Stabilità 2015 sono concessi per le assunzioni decorrenti da 1 gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015 mentre la soppressione dei benefici contributivi dell'art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990 è definitiva e dunque a partire **dal 1 gennaio 2016 non ci saranno più sgravi contributivi** di alcun genere in favore delle assunzioni a tempo indeterminato.

3 – PROROGATE LE DETRAZIONI DEL 65% E 50%

Con la pubblicazione della Legge di Stabilità vengono prorogate disposizioni incentivanti il settore edilizio: i contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni (incrementate rispetto alla misura ordinaria) del 50% per il recupero del patrimonio edilizio ovvero del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici o per l'adozione di misure antisismiche avranno tempo fino al prossimo 31 dicembre 2015 per sostenere le spese.

Si ricorda che possono fruire della detrazione Irpef del 50% i possessori o i detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze.

La detrazione Irpef/Ires del 65%, invece, non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo soggettivo (qualsiasi privato o titolare di reddito di impresa può fruirne).

La detrazione Irpef del 50%, nel limite di spesa di 96.000 euro per singola unità immobiliare residenziale (e relative pertinenze), finalizzata ad incentivare il **recupero del patrimonio edilizio**, è stata prorogata alle spese sostenute entro il prossimo **31 dicembre 2015**, confermando quindi le misure applicate nel corso del 2014.

Fino al **31 dicembre 2015** è stata confermato anche il **bonus arredi**: per l'acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A⁺ ovvero A per i forni) destinati all'immobile abitativo già oggetto di intervento di recupero edilizio, nel limite di spesa di 10.000 euro (aggiuntivo rispetto al limite di 96.000 euro per l'intervento di recupero) è fruibile una detrazione Irpef del 50% del costo sostenuto.

La Legge di Stabilità introduce una limitazione all'importo delle spese agevolabili: le spese per l'acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici detraibili non possono essere superiori alle spese sostenute per l'intervento di recupero edilizio cui si riferiscono.

Il comma 48, modificando l'articolo 16-*bis* Tuir, estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale **le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l'immobile** oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l'intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia.

La detrazione Irpef/Ires del 65% per le spese di **riqualificazione energetica** degli edifici è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo **31 dicembre 2015**, quindi estendendo il trattamento applicato nel corso del 2014. Entro il medesimo termine devono essere posti in essere anche gli interventi sulle parti comuni condominiali (in precedenza il termine era differenziato).

La detrazione del 65% interessa sia i soggetti privati sia i titolari di reddito di impresa, non essendo previste esclusioni oggettive per quanto riguarda la tipologia di immobile (siano essi abitativi, commerciali o industriali) oggetto di intervento.

La detrazione del 65% per cento è estesa per le spese sostenute, dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino ad 60.000 euro) e per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

Anche per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è fissata al 65%.

Tabella riepilogativa

Intervento	Agevolazione	Scadenza
Ristrutturazione edilizia	Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di € 96.000	31 dicembre 2015
<i>Bonus</i> arredi	Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di € 10.000	31 dicembre 2015
Riqualificazione energetica	Detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali di pari importo	31 dicembre 2015
Adozione misure antisismiche	Detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali di pari importo	31 dicembre 2015

Le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici devono essere pagate tramite bonifico, al quale dal 1° luglio 2010 (D.L. n. 78/10) **viene applicata una ritenuta** (che inizialmente era fissata al 10%, ma che dal 6 luglio 2011 è stata ridotta al 4% ad opera del D.L. n.98/11) che la nuova Legge di Stabilità (comma 657) innalza all'8%.

Non variano le modalità applicative. L'obbligo di effettuazione della ritenuta non compete al soggetto che deve effettuare il pagamento (come avviene ordinariamente) ma alla banca che riceve l'accredito della somma: il soggetto disponente il bonifico bancario/postale dovrà pertanto procedere al pagamento delle fatture per l'importo lordo totale delle stesse (non vi è alcun obbligo di indicazione della ritenuta sulla fattura).

4 – LE NUOVE DEDUZIONI IRAP DEL COSTO DEL LAVORO

La Legge di Stabilità ha previsto che dal 2015 sarà possibile dedurre ai fini Irap la differenza tra:

- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente a tempo indeterminato e
- le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro.

Sostanzialmente sarà possibile la deduzione integrale del costo del lavoro per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali e alle deduzioni già previste.

Queste nuove deduzioni assorbiranno però le deduzioni oggi vigenti relative a:

- le indennità di trasferta dei dipendenti degli autotrasportatori,
- le imprese con proventi non superiori a 400.000,00 euro,
- l'incremento occupazionale.

L'integrale deducibilità Irap del costo del lavoro si estende anche ai produttori agricoli titolari di reddito agrario e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato:

- che abbia lavorato almeno 150 giornate
- ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale.

Per le imprese e professionisti che operano **in assenza di dipendenti** viene introdotto, sempre dal periodo di imposta 2015, **un credito di imposta pari al 10% dell'Irap** lorda liquidata in dichiarazione annuale. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello f24 nel limite del tetto di compensazione fissato in 700.000,00 euro annui a partire dall'anno nel corso del quale si presenta la dichiarazione Irap (quindi dal 1° gennaio 2016).

Con decorrenza dal 1° gennaio 2014, con buona pace per il principio di irretroattività delle leggi e dei principi dello Statuto del Contribuente, **vengono abrogate le disposizioni che hanno ridotto le aliquote Irap** per tutti i settori produttivi, con ciò ripristinando le previgenti aliquote d'imposta nelle misure:

- del 3,9% (aliquota ordinaria),
- del 4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici),
- del 4,65% (per le banche),
- del 5,9 % (per le assicurazioni),
- del 1,9% (per il settore agricolo).

5 – RIAPERTURA DEI TERMINI PER RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Legge di Stabilità all'art.1, comma 627, prevede la riapertura, per la dodicesima volta, dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti a esse equiparate di cui all'art. 5 Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente agli artt. 5 e 7 della Legge Finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento. Va inoltre tenuto conto in questa rivalutazione anche quanto stabilito dall'art. 7 D.L. n.70/11 e cioè la possibilità di compensare l'imposta sostitutiva assolta con le precedenti rivalutazioni.

Novità: rispetto alle precedenti rivalutazioni viene raddoppiata la misura delle imposta sostitutive per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni

Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l'opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, nell'intento di conseguire un legittimo

MARINI & ASSOCIATI

Studio di Consulenza Aziendale, Societaria, Tributaria e del Lavoro
Commercialisti in Arezzo e Parma

risparmio fiscale in vista della cessione di una di tali attività. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un'imposta sostitutiva di quella ordinaria, generando un carico tributario molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente.

Ad esempio, se un soggetto possiede un'area edificabile acquistata alcuni anni fa, in caso di cessione il reddito imponibile sarebbe dato dalla differenza - plusvalenza - tra corrispettivo percepito e costo di acquisto rivalutato con i coefficienti Istat, e verrebbe assoggettato a tassazione separata. In alternativa, è possibile corrispondere un'imposta con l'aliquota del 8% sul valore complessivo del terreno il che, salvo calcoli di convenienza più accurati, dovrebbe generare un'imposta inferiore a quella che si libera nel primo caso. In tal modo, in buona sostanza, si azzerava la plusvalenza perché, a rivalutazione effettuata, al corrispettivo si oppone il nuovo costo fiscalmente riconosciuto, dato appunto dal valore rivalutato.

Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° gennaio 2015, e consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2015, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

In sintesi, le date che ritmano la nuova rivalutazione sono le seguenti:

Possesso	Redazione perizia		
01.01.2015	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017
	Versamento imposta (1° rata)	Versamento 2° rata	Versamento 3° rata

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

L'imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° gennaio 2015, e, in particolare, l'aliquota dell'imposta varia come segue:

- ➔ 8% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- ➔ 8% per le partecipazioni qualificate;
- ➔ 4% per le partecipazioni non qualificate.

MARINI & ASSOCIATI

Studio di Consulenza Aziendale, Societaria, Tributaria e del Lavoro
Commercialisti in Arezzo e Parma

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno 2015, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni.

Per le partecipazioni la perizia può essere predisposta anche successivamente alla cessione della stessa, purché entro il termine ultimo del 30 giugno 2015.

Per i terreni, invece, la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché è previsto che il valore che emerge sia quello minimo ai fini dell'imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell'atto. Va, tuttavia, segnalato come un recente indirizzo giurisprudenziale (vedi sentenza Cassazione n.30729/11) ammetta la redazione della perizia posteriormente alla cessione, circostanza, al contrario, ordinariamente ammessa per le partecipazioni.

Con riferimento ai terreni, inoltre, al fine di evitare che si applichi la citata presunzione secondo cui il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, l'Agenzia delle entrate (Risoluzione n.111/E/10) ha ritenuto possibile effettuare una nuova perizia al ribasso, sostitutiva della precedente.

Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data di riferimento, e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la sua redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

In occasione della riapertura dei termini intervenuta con l'art. 7 D.L. n. 70/11, il Legislatore ha introdotto, al fine di risolvere il vasto contenzioso che si era andato a creare, una norma regolatrice dei rapporti con eventuali precedenti rivalutazioni.

Infatti, alla luce del continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è frequente che un soggetto abbia operato una prima rivalutazione, e si trovi poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché in questo intervallo di tempo, non essendo intervenuta la vendita, il valore del terreno o della partecipazione si è modificato.

In proposito, l'Amministrazione finanziaria aveva sempre posto questa regola: con la seconda rivalutazione si libera una nuova imposta che deve essere versata in via autonoma; quella versata in precedenza non può essere compensata ma può essere chiesta a rimborso, eventualmente sospendendo il versamento della rata in corso. In considerazione di tale impostazione si era andato a determinare un corposo contenzioso in merito alle tempistiche per la richiesta a rimborso.

L'articolo 7 D.L. n. 70/11 modifica questa impostazione prevedendo la possibilità di imputare alla seconda rivalutazione l'imposta già versata per attuare quella precedente.

Pur in assenza di uno specifico richiamo al citato articolo 7, assente peraltro anche nella disciplina recata dalle due precedenti leggi di rivalutazione (Leggi di Stabilità 2013 e 2014), si ritiene che tale norma – in quanto a regime – sia applicabile anche alla nuova riapertura dei termini tale opportunità che ricordiamo vale sia per la rideterminazione del valore di terreni che di partecipazioni.

Di fatto, se ciò fosse possibile si avrebbe la seguente situazione:

Prima rivalutazione



valore 50.000 euro – imposta dovuta 4% = 2.000 euro

Seconda rivalutazione



valore 80.000 euro – imposta dovuta 8% = 6.400 euro

Sarà quindi possibile imputare il primo versamento di 2.000 euro alla seconda rivalutazione, così corrispondendo a conguaglio solamente 4.400 euro.

In caso di rideterminazione di un secondo valore inferiore al primo, e quindi di imposta dovuta inferiore alla prima, si esclude la possibilità di conseguire il rimborso dell'eccedenza.

6 – AMPLIAMENTO DEL REVERSE CHARGE IVA A NUOVI SETTORI

La **legge di stabilità 2015** ha apportato **significative novità** in materia di applicazione del **reverse charge IVA**, prevedendo nuove ipotesi (art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972), di emissione della fattura da parte del cedente o prestatore senza addebito d'imposta ed obbligo di inversione contabile da parte del cessionario o committente, con conseguente mancato esborso finanziario dell'Iva e neutralità dell'imposta garantita dalla doppia registrazione del documento.

Per alcune delle nuove fattispecie inserite non è prevista alcuna autorizzazione da parte della Ue, con conseguente immediata applicazione già a partire dalle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo le regole previste nell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, mentre per altre l'effettiva efficacia è subordinata al via libera in sede comunitaria.

La **prima novità** è prevista dalla nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17, con cui si prevede l'applicazione del **reverse charge** alle **“prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”**, a prescindere dalle forme contrattuali utilizzate. Relativamente all'ambito oggettivo della disposizione riportata, è bene osservare che il denominatore comune delle prestazioni indicate riguarda il riferimento agli edifici, con la conseguenza che devono escludersi tutte quelle prestazioni afferenti beni mobili, come ad esempio il completamento di un impianto o la pulizia dello stesso. Per quanto riguarda i soggetti interessati, a differenza di quanto previsto per le prestazioni di servizi di subappalto nel settore edile, per le quali si richiede di rientrare sia pure oggettivamente nel settore edile, nella nuova lettera a-ter) non vi è alcun requisito soggettivo da verificare in relazione al soggetto passivo che pone in essere l'operazione. Pertanto, indipendentemente dal codice attività attribuito al soggetto, occorre aver riguardo esclusivamente all'oggetto della prestazione posta in essere, a nulla rilevando nemmeno il settore in cui opera il committente della prestazione stessa. Sono in ogni caso escluse le operazioni rientranti nell'ambito delle cessioni di beni, in quanto la norma si riferisce esplicitamente alle sole prestazioni di servizi. La novità in questione è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e non necessita di alcuna autorizzazione comunitaria.

MARINI & ASSOCIATI

Studio di Consulenza Aziendale, Societaria, Tributaria e del Lavoro
Commercialisti in Arezzo e Parma

Ulteriori ampliamenti riguardano anche il **settore dell'energia**, anche se con portata temporale limitata (fino al 2018 compreso), anche se con efficacia già dal 1° gennaio 2015. Sono state inserite le nuove lettere *d-bis*, *d-ter* e *d-quater*) dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo l'applicazione del reverse charge ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (in conformità alla Direttiva 2003/87/CE), ai trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alla predetta direttiva, nonché alle cessioni di gas e di energia elettrica ai soggetti passivi rivenditori (come definiti dall'art.7-*bis*, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972). Al fine di mitigare la penalizzazione finanziaria derivante dall'applicazione del reverse charge ai soggetti che pongono in essere le cennate operazioni, è stato modificato l'art. 30, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 per consentire il diritto al rimborso del credito che ne deriva.

Infine, sempre dal 2015, il **reverse charge** si rende applicabile alle cessioni di **bancali di legno** (cd. "*pallet*") recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, mentre si dovrà attendere il via libera comunitario per l'estensione dell'inversione contabile alle **forniture di beni nei confronti delle imprese della grande distribuzione**, prevista nella nuova lett. *d-quinquies*) del comma 6 dell'art. 17.

7 – REVISIONE NORMATIVA DEL SETTORE AUTOTRASPORTO

I commi dal 247 al 250 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2015, modificano e integrano il Decreto Legislativo 286/2005 e l'articolo 83-bis del Decreto-Legge 112/2008, rivoluzionando la disciplina dell'autotrasporto per conto terzi.

Viene modificata la figura del committente e **introdotta la disciplina della sub-vettura** (ammessa in caso di accordo prima o durante l'esecuzione dell'incarico). In questo caso il vettore assume gli oneri e le responsabilità del committente con particolare riferimento alla verifica della regolarità del sub-vettore, al quale è fatto divieto di avvalersi, a propria volta, di un ulteriore sub-vettore.

Il committente (e il vettore in caso di incaricato affidato al sub-vettore) deve **verificare la regolarità dell'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi**, da parte del soggetto incaricato, preliminarmente alla stipulazione del contratto, mediante acquisizione dal vettore (o dal sub-vettore) dell'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali.

In futuro questo adempimento dovrebbe essere semplificato mediante accesso a banca dati, con consultazione *on line*. In mancanza, il **committente del trasporto è obbligato in solido** a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti; qualora si tratti di contratto orale, il committente *“si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito”*. Quest'ultima disposizione si presenta – per la sua genericità – come potenzialmente in contrasto con l'articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 286/2005 che contempla gli specifici articoli del Codice della strada per i quali si può invocare la responsabilità solidale della filiera (committente, caricatore, vettore).

È **abrogata** espressamente **la scheda di trasporto** (mediante abrogazione dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 286/2005 che la prevedeva) e sono soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel Decreto Legislativo 286/2005.

È **abrogata la disciplina sui costi minimi di esercizio**, ribadendosi quanto previsto dal Decreto Legislativo 286/2005. Il nuovo comma 4 dell'articolo 83-bis sopra citato ristabilisce infatti l'autonomia contrattuale, prevedendo che: *"Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale"*. L'abrogazione segue la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 4 settembre 2014, secondo cui: ***"la determinazione dei costi minimi d'esercizio non può essere giustificata da un obiettivo legittimo"***. In particolare, la Corte ha rilevato che la normativa non raggiunge l'obiettivo in modo coerente e sistematico andando *"al di là del necessario"*, in quanto (i) non permette *"al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza"* e (ii) la stretta osservanza delle norme UE esistenti *"può garantire effettivamente il livello di sicurezza stradale adeguato"*.

Nella tabella che segue vengono riepilogate tutte le novità della Legge di stabilità per il 2015:

COMMA	SINTESI DEL CONTENUTO
11	<p>Estensione Art Bonus</p> <p>Si estende la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte con il c.d. <i>ART-BONUS</i> (art.1 D.L. n.83/14) anche per le erogazioni di sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione.</p>
12-13, 15	<p>Bonus 80 euro</p> <p>Si rende strutturale il credito d'imposta Irpef introdotto dall'art.1 D.L. n.66/14 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (c.d. "<i>bonus 80 euro</i>"), originariamente introdotto per il solo anno 2014.</p> <p>In particolare la somma spettante è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; - se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. <p>Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del <i>bonus</i> non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia.</p>
14	<p>Rientro lavoratori dall'estero</p> <p>Si prolungano, da due a tre, i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia, attraverso una modifica dell'art. 44 del D.L. n. 78/2010.</p>
16-17	<p>Buoni pasto</p> <p>Modificando le norme del Tuir (art.51, co.2, lett. c), si eleva - a decorrere dal 1° luglio 2015 - la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico.</p>
18	<p>Regolarità contributiva e cessione crediti della P.A.</p> <p>Si stabilisce che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal Durc (Documento unico di regolarità retributiva) allegato all'atto di cessione o acquisito direttamente dall'amministrazione ceduta.</p>
19	<p>Compensazione crediti con cartelle esattoriali (art.37 D.L. n.66/14)</p> <p>Si estende al 2015 l'efficacia delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa</p>

MARINI & ASSOCIATI

Studio di Consulenza Aziendale, Societaria, Tributaria e del Lavoro
Commercialisti in Arezzo e Parma

	<p>vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.</p> <p>Le istruzioni pratiche saranno dettate con apposito D.M. attuativo.</p>
<p>20-25</p>	<p>Deduzione Irap del costo del lavoro</p> <p>Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, si ammette in deduzione ai fini Irap la differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato • e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro. <p>È inoltre estesa (sia pure subordinatamente all'autorizzazione comunitaria) l'integrale deducibilità Irap del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che abbia lavorato almeno 150 giornate; • ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale. <p>A scopo di coordinamento, si integra la deduzione dalle imposte sul reddito anche con la quota residuale di deduzione del costo del lavoro contemplata del presente articolo.</p> <p>Ritorno alle vecchie aliquote</p> <p>Si abrogano, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le disposizioni che hanno ridotto le aliquote Irap per tutti i settori produttivi, con ciò ripristinando le previgenti aliquote d'imposta nelle misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 3,9% (aliquota ordinaria), • del 4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici), • del 4,65% (per le banche), • del 5,9 % (per le assicurazioni), • del 1,9% (per il settore agricolo). <p>Si fanno salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal D.L. n.66/14 ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2014.</p> <p>Soggetti senza dipendenti e credito di imposta</p> <p>Per bilanciare la deduzione del costo del lavoro, a fronte del ritorno alle precedenti aliquote più elevate, si introduce un credito d'imposta Irap nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell'esercizio della propria attività, pari al 10% dell'imposta lorda determinata secondo le regole generali.</p> <p>Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione</p>

26-34	<p>Tfr in busta paga</p> <p>Si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via sperimentale, • in relazione ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, <p>che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo) possano richiedere (con scelta irrevocabile) di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto (Tfr), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile.</p> <p>La predetta parte integrativa della retribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è assoggettata a tassazione ordinaria, • non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del TUIR (tassazione del Tfr), • non è imponibile ai fini previdenziali. <p>Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo non si tiene conto dell'eventuale erogazione diretta della quota maturanda del Tfr.</p> <p>Per i datori di lavoro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti • non optino per la fruizione del "credito di supporto" <p>si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall'art.10 D.Lgs.n.252/05 per le imprese che versano il Tfr a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l'Inps, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte.</p> <p>Le medesime disposizioni di cui al citato art.10 D.Lgs. n.252/05 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte.</p> <p>I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da apposito Fondo e dallo Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia.</p> <p>Al fine di accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiedere all'Inps apposita certificazione del Tfr maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore • e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del Lavoro, dell'economia e l'Abi. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro. <p>Le modalità di attuazione delle disposizioni in esame saranno disciplinate con D.P.C.M., di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'Economia, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.</p>
-------	--

35-36	<p>Credito di imposta per ricerca e sviluppo</p> <p>Si introduce una nuova disciplina relativa al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, sostituendo l'art.3 D.L. n.145/13.</p> <p>In linea generale, le modifiche più significative rispetto alla vigente disciplina riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ampliamento della platea dei beneficiari a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato (la norma originaria si riferiva esclusivamente alle imprese con fatturato non superiore a 500 mln di euro); • l'eliminazione del limite massimo complessivo di 600 mln di euro quale valore massimo dello stanziamento posto a disposizione del beneficio in argomento; • il dimezzamento della misura del credito di imposta, ora individuata al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2015 (l'attuale percentuale è del 50%); • la percentuale del 50% rimane invariata per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività agevolate e per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e <i>start-up</i> innovative; • il raddoppio del tetto massimo del credito d'imposta <i>pro-capite</i> annuale (da 2,5 mln di euro a 5 mln di euro); • l'innalzamento da tre (2014-2016) a cinque anni (2015-2019) della durata dell'agevolazione; • la diminuzione dell'investimento minimo agevolabile da 50.000 a 30.000 euro; • l'esclusione dei brevetti dalla tipologia di attività agevolabili; • la non applicazione del limite di 250.000 euro annui di utilizzo del credito di imposta maturato, nonché del limite massimo per la compensazione di 700.000 euro; • l'eliminazione della procedura di istanza telematica per usufruire del credito d'imposta con conseguente eliminazione dell'affidamento della gestione della misura agevolativa a società o enti in possesso dei requisiti tecnici; • l'affidamento dei controlli esclusivamente all'Agenzia delle Entrate – che provvederà agli eventuali recuperi maggiorando l'importo con sanzioni e d'interessi - laddove la norma vigente impegna anche il Ministero dello Sviluppo Economico; • l'individuazione come fonte di copertura anche delle risorse derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni per i vigenti crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e non più esclusivamente delle risorse dei fondi strutturali comunitari, utilizzati a normativa vigente; • il monitoraggio del credito di imposta da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio. <p>Inoltre, si aggiunge al citato D.L. n.145/13 l'allegato 3, contenente la tipologia di classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico che danno diritto al riconoscimento del credito di imposta a favore del personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.</p>
-------	--

<p>37-45</p>	<p>Patent box</p> <p>Si introduce un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. <i>patent box</i>).</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il regime opzionale in argomento dura per cinque esercizi sociali; • possono accedervi tutti i titolari di reddito di impresa, ed anche società ed enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica a condizione di esser residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo; • l'agevolazione consiste nella esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali (sia pure con riduzioni per i primi periodi di imposta di fruizione); • il regime opzionale è possibile sia per i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei beni in parola, sia nell'ipotesi di utilizzo diretto; • spetta l'esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali indicati, ma solo alla condizione che, entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di altri beni immateriali agevolabili; • l'opzione è consentita a condizione che i soggetti che la esercitano svolgano le attività di ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione di beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento; • la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per la gestione del bene immateriale ed i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene; • l'opzione è valida anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap; • per le modalità applicative, si rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. <p>Il nuovo regime opzionale si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso 31 al dicembre 2014.</p> <p>Il beneficio si applica in misura progressiva come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30% per il primo periodo di imposta; - 40% per il secondo periodo di imposta; - 50% per i periodi successivi.
<p>46</p>	<p>Credito di imposta per aree svantaggiate Il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, disciplinato dai commi 271-279 dell'art.1 L. n.296 /06 (Legge Finanziaria 2007), si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l'Agenzia delle Entrate abbia comunicato il nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza, salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati da una precedente disposizione (art.8, L. n.388/00).</p>

<p>47-48</p>	<p>Proroga <i>bonus</i> interventi su edifici</p> <p>Si prorogano al 2015 le detrazioni per gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di recupero del patrimonio edilizio (50%); • di acquisto mobili ed elettrodomestici (50%); • di riqualificazione energetica (65%). <p>La detrazione del 65% è estesa per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino a 60.000 euro); • per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro. <p>Per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è aumentata dal 50 al 65%.</p> <p>Infine, modificando l'art.16-<i>bis</i> Tuir, si estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l'immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l'intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50% nel 2015, successivamente al 36%).</p>
<p>54-89</p>	<p>Nuove regime di tassazione forfetaria</p> <p>Viene istituito, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute (Irpaf, addizionali e Irap), con l'aliquota del 15%.</p> <p>L'imposta si applica su un imponibile determinato in via forfetaria (differenziata per tipologia di attività) sui ricavi / compensi (applicando il criterio di cassa); dall'imponibile così determinato si deducono gli eventuali contributi Inps pagati.</p> <p>Requisiti di accesso</p> <p>Per accedere al regime agevolato, che costituisce regime "naturale" riservato anche a soggetti già in attività, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti, valutati sull'anno precedente (o da valutarsi in via prospettica in caso di avvio di nuova attività):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) soglie massime di ricavi / compensi, differenziate a seconda del tipo di attività esercitata e da raggiungere ad anno, che variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 euro per il commercio; 2) spese massime di 5.000 euro per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori; 3) costo complessivo di beni strumentali alla fine del periodo non superiore a 20.000 euro (senza considerare gli immobili); 4) nel caso di coesistenza di redditi di lavoro dipendente e assimilato (se il totale complessivo dei redditi supera i 20.000 euro), deve sussistere la prevalenza del reddito di impresa o lavoro autonomo. <p>Cause di esclusione all'accesso</p>

Non possono adottare il nuovo regime:

- 1) coloro che si avvalgono di regimi forfetari ai fini Iva o delle imposte dirette;
- 2) i non residenti, salvo per i residenti dello Spazio Economico Europeo che producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- 3) coloro che effettuino in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni fabbricabili, ovvero di mezzi di trasporto;
- 4) coloro che contestualmente partecipano a soggetti che imputano il reddito per trasparenza.

Modalità di manifestazione dell'opzione per le nuove partite Iva

Con comunicato stampa del 31/12/2014, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti che attivano una nuova partita Iva ed intendono confermare (in via previsionale) la presenza dei requisiti, possono barrare la casella destinata al regime dei minimi nell'attesa di una revisione del modello di variazione dati.

Caratteristiche del regime

Il regime si caratterizza per i seguenti aspetti:

- esonero dalla applicazione e dal versamento dell'Iva, salvo i casi in cui siano debitori di imposta;
- preclusione della detrazione dell'Iva sugli acquisti;
- esclusione dalla applicazione della ritenuta sui compensi incassati;
- esclusione dall'obbligo di applicare la ritenuta sui compensi erogati;
- esonero dalle scritture contabili;
- esclusione dagli studi di settore e parametri;
- esclusione da comunicazione polivalente (elenco clienti e fornitori e *black list*)

Regime super agevolato per le start up

Per i soggetti che iniziano una nuova attività:

- 1) se non hanno esercitato una qualsiasi attività nei 3 anni precedenti;
- 2) se non intraprendono una attività che sia mera prosecuzione di quella in precedenza svolta come dipendente o lavoratore autonomo;
- 3) se continuano una attività svolta da altri, i ricavi/compensi del periodo precedente non superino le soglie differenziate previste per il regime;

il reddito imponibile determinato forfetariamente è ridotto di 1/3.

Durata del regime

Non è previsto un limite massimo temporale di durata del regime, che può essere mantenuto per sempre, fermo restando il rispetto dei requisiti

Regime agevolato contributivo

Le sole attività di impresa che applicano in nuovo regime forfetario possono scegliere di non applicare le regole dei minimi Inps della gestione artigiani o commercianti, mediante apposita comunicazione da rendere all'Istituto entro il 28 febbraio del primo anno di applicazione del regime

MARINI & ASSOCIATI

Studio di Consulenza Aziendale, Societaria, Tributaria e del Lavoro
Commercialisti in Arezzo e Parma

	<p>Passaggi di regime</p> <p>Dal 2015 risultano abrogati i regimi dei minimi delle nuove iniziative produttive o il regime contabile agevolato degli ex minimi, ed i soggetti passano in automatico al regime forfetario, se ne hanno i requisiti.</p> <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi, e ne conservano i vecchi requisiti, è possibile proseguire con il detto regime sino alla scadenza naturale (quinquennio o maggior periodo sino al compimento del 35° anno di età); • per coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi o delle nuove iniziative produttive, ed hanno cominciato l'attività da meno di 3 anni, è prevista la possibilità di godere delle agevolazioni per il regime forfetario delle <i>start up</i>, sino al completamento del triennio.
<p>91-95</p>	<p>Credito di imposta per Casse private e fondi pensione</p> <p>Si introducono due crediti di imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dei fondi pensione.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il credito d'imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria è pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% (aliquota così elevata, a decorrere dal 2015, dall'articolo 3 del D.L. n.66/14) e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF; • il credito d'imposta a favore dei fondi pensione è pari al 9 per cento del risultato netto maturato assoggettato a imposta sostitutiva (elevata al 20% dall'art.3, co.1 del disegno di Legge di Stabilità in esame) a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla detta imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF. <p>Con il decreto del MEF saranno anche stabilite le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa (80 milioni) e al relativo monitoraggio.</p>
<p>113</p>	<p>Modifiche Legge Fornero per requisiti pensionistici</p> <p>Vengono esclusi dalla riduzione percentuale prevista dalla "riforma Fornero" (art.24, co.10 D.L. n.201/11) i rendimenti pensionistici dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Pertanto, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 60 anni.</p>

<p>118-120</p>	<p>Esonero contributi previdenziali per nuove assunzioni</p> <p>Si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ai datori di lavoro privati; con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato – esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico – decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, <p>sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.</p> <p>Tali incentivi sono riconosciuti nei limiti di determinate risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) decorrenti dal 1° gennaio 2015 (con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015), con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014. <p>L’incentivo richiamato è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle citate risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’Inps comunica agli aventi diritto l’eventuale diniego).</p> <p>È infine previsto il monitoraggio, da parte dell’Inps, delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, mediante l’invio di relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze.</p>
<p>121</p>	<p>Soppressione vecchi benefici contributivi</p> <p>Si sopprime, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi (ai sensi dell’art. 8, co.9 L. n.407/90) nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale.</p>
<p>125-129</p>	<p>Bonus bebè</p> <p>Si riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro per i nuovi nati, erogato mensilmente dall’Inps a decorrere dal mese di nascita o adozione.</p> <p>Tale assegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno abbia un Isee non superiore a 25.000 euro annui (in caso di Isee inferiore a 7.000 euro il bonus è raddoppiato).

130	<p>Bonus famiglie numerose</p> <p>Si riconoscono, nel limite di 45 mln di euro per il 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione Isee non superiore a 8.500 euro annui.</p>
137-138	<p>Deduzioni Onlus</p> <p>Si incrementa a 30.000 euro annui (rispetto al pregresso importo di 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali per le quali spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la detrazione di imposta ai fini Irpef del 26%, • nonché la deduzione Ires nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa, <p>effettuate a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).</p> <p>Si dispone che le nuove norme trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.</p>
139-140	<p>Non imponibilità IVA PER cessioni con finalità umanitarie</p> <p>Si ripristina la non imponibilità a fini Iva delle cessioni di beni e delle relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.</p>
141	<p>Deducibilità donazioni a partiti politici</p> <p>Si conferma la detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici precisando che la stessa detraibilità sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati tramite donazioni.</p>
149	<p>Bonus Wi-Fi per alberghi</p> <p>Modificando l'articolo 9 del DL 83/2014, si concede il c.d. "bonus digitalizzazione" agli esercizi ricettivi per le spese relative al Wi-Fi, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il servizio sia gratuito per i clienti • la connessione sia almeno pari ad 1 <i>megabit/s</i> in <i>download</i>
155	<p>Contributo di 100 milioni annui all'Agenzia delle entrate</p> <p>Si autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, da assegnare all'Agenzia delle Entrate quale contributo integrativo alle sue spese di funzionamento.</p>
207	<p>Proroga clausola di salvaguardia per la <i>spending review</i></p> <p>Prorogato al 15/01/2016 il termine entro il quale possono essere disposte, con apposito D.P.C.M., variazioni alle aliquote di imposta, o riduzioni delle agevolazioni fiscali, in ipotesi di mancato raggiungimento di determinati target di razionalizzazione della spesa pubblica</p>

222	<p>Soppressione stanziamento 2015 per contributo rottamazione veicoli</p> <p>Modificando l'articolo 17-<i>undecies</i> D.L. n.83/12, si sopprime lo stanziamento relativo all'anno 2015 del Fondo per gli incentivi all'acquisto di veicoli (c.d. rottamazione).</p>
233-234	<p>Preclusione credito imposta autotrasportatori per mezzi inquinanti</p> <p>Il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore degli autotrasportatori, non si applica ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015.</p>
237	<p>Proroga applicazione regime dei marina resort al 2015</p> <p>Si prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2015 anziché fino al 31 dicembre 2014, della norma contenuta nell'art. 32, co. 1, D.L. n.133/14 (c.d. Sblocca Italia) che agevola l'istituzione dei c.d. marina <i>resort</i>, equiparando le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, alle strutture ricettive all'aria aperta e consentendo così l'applicazione ai clienti ivi alloggiati dell'aliquota Iva agevolata al 10%, anziché dell'aliquota ordinaria del 22%.</p>
242	<p>Riduzione della misura di fruizione dei crediti di imposta</p> <p>Si demanda ad apposito D.P.C.M. la determinazione, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati nell'elenco n.2 allegato alla Legge di Stabilità, delle quote percentuali di fruizione.</p>
243	<p>Incremento del <i>plafond</i> Legge Sabatini</p> <p>Si incrementa da 2,5 a 5 mld di euro il <i>plafond</i> massimo della provvista che la Cassa depositi e prestiti può mettere a disposizione delle banche per il finanziamento delle piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite <i>leasing</i>, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo e beni strumentali d'impresa.</p> <p>Con apposite previsioni si fronteggia l'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto interessi correlati ai finanziamenti.</p>
244-245	<p>Rendita catastale immobili ad uso produttivo</p> <p>Si inseriscono disposizioni interpretative volte a chiarire le modalità di determinazione, ai fini fiscali, della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si precisa che sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (c.d. imbullonati). • si chiarisce che, ai fini dell'applicazione delle predette norme, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall'Amministrazione finanziaria, in particolare da quelle contenute nella Circolare n.6/T/12.

246	<p>Sospensione quota capitale dei mutui delle famiglie per il periodo 2015-2017</p> <p>Al fine di consentire l'allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.</p>
247-251	<p>Settore autotrasporto: revisione normativa</p> <p>Si dispongono alcune modifiche al D.Lgs. n.286/05 e al D.L. n.112/08 in materia di autotrasporto. Tra l'altro, si dispone quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vengono aggiornate le definizioni di vettore, committente e <i>sub</i> vettore; • viene introdotta la disciplina della <i>sub</i>-vezione; • viene superato l'attuale sistema dei contratti basati sui costi minimi a favore del principio della libera contrattazione dei prezzi, ossia che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti; • viene previsto che il committente sia tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all'apposito portale <i>internet</i> che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori. Qualora tale verifica non venga effettuata, il committente è obbligato in solido con il vettore entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute con il contratto e in caso di contratto non scritto il committente si assume anche gli oneri relativi all'adempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada. <p>Inoltre, si prevede che non possa essere avviata l'azione davanti al giudice civile se non è stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese.</p> <p>Si prevede che il Ministero delle Infrastrutture e trasporti pubblici ed aggiorni sul proprio sito <i>internet</i> i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi.</p> <p>Infine, si consente alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore della legge, presentino domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione; a decorrere dal terzo anno è richiesta l'attestazione di un Revisore contabile iscritto al Registro o la fideiussione bancaria o assicurativa.</p>
293	<p>Blocco misura del canone RAI per il 2015 - La misura del canone di abbonamento alla televisione per il 2015 non può subire incrementi rispetto a quanto stabilito per il 2014.</p>
303	<p>Obbligo di trasmissione del certificato di morte all'INPS - Modificando l'art.33 D.L.n.663/79, si dispone che il medico che accerta il decesso trasmetta all'Inps, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica <i>on-line</i>.</p>

304	<p>Erogazione somme pensionistiche dopo la morte dell'aveute diritto</p> <p>Si prevede che le prestazioni in denaro versate dall'Inps per il periodo successivo alla morte dell'aveute diritto su un conto corrente presso un Istituto bancario o postale vengano corrisposte con riserva. L'istituto bancario e Poste Italiane spa sono tenuti alla loro restituzione qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto.</p> <p>L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente.</p>
314	<p>Utilizzo delle informazioni relative ai rapporti finanziari</p> <p>Le informazioni comunicate dagli operatori finanziari sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per le analisi del rischio di evasione.</p> <p>Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione Isee, • in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.
324	<p>Armi sceniche</p> <p>Si differisce al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le armi da fuoco ad uso scenico e le armi ad aria compressa o <i>gas</i> compresso per il lancio di capsule sferiche marcatrici (c.d. <i>paintball</i>) devono essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova.</p>
621-625	<p>Tassazione fondi pensione e rivalutazione TFR</p> <p>Si prevede l'innalzamento dell'aliquota di tassazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'11 al 20% per i fondi pensione (la base imponibile dell'imposta sostitutiva - applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione - va determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota vigente del 12,5% e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli); • dall'11 al 17% per la rivalutazione del Tfr (trattamento di fine rapporto). <p>In merito alla decorrenza è precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le nuove aliquote si applichino dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; • in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie, l'imposta sul risultato di gestione dei fondi pensione dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con la nuova aliquota; • per quanto riguarda il tfr, invece, la nuova aliquota si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.
626-627	<p>Rivalutazione quote e terreni</p> <p>Si riaprono i termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla Legge Finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.</p>

	<p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione interessa i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015; • il termine di versamento dell'imposta è fissato al 30 giugno 2015 ove si opti per la rata unica; altrimenti, è possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo; • la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015. <p>Con modifiche apportate dal Senato, si raddoppia l'aliquota dell'imposta sostitutiva portandola alle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 4 all'8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate; • dal 2 al 4% per le partecipazioni non qualificate.
629-633	<p>Reverse charge</p> <p>Viene esteso il meccanismo di inversione contabile Iva (c.d. <i>reverse charge</i>) di cui all'art.17 d.P.R. n.633/72 ai seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazione di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata; • trasferimenti di quote di emissione di gas serra, altre unità, certificati relativi a gas ed energia elettrica (per un periodo di 4 anni); • cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore <i>ex art 7-bis</i>, co.3, lett.a) d.P.R. n.633/72 (per un periodo di 4 anni); • cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentare (per un periodo di 4 anni ma previo rilascio di autorizzazione UE). <p>Modificando l'art.74, co.7 d.P.R. n.633/72, si estende il regime della inversione contabile alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.</p> <p>Split Payment</p> <p>Aggiungendo l'articolo 17-ter al d.P.R. n.633/72, si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. <i>split payment</i>).</p> <p>Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'Erario.</p> <p>Le disposizioni sullo <i>split payment</i> non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.</p> <p>I soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la P.A., che si potranno trovare in frequente eccedenza di credito Iva a causa del mancato introito dell'imposta sulle operazioni, attive potranno richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro.</p> <p>Il decreto attuativo dell'articolo 17-ter d.P.R. n.633/72 dovrà aggiungere, all'elenco di coloro nei cui confronti il rimborso Iva è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui allo stesso art.17-ter, <i>sia pur</i> limitatamente sia alla parte di credito rimborsabile e relativo alle operazioni soggette a <i>split payment</i>.</p>

	<p>Nei confronti degli enti pubblici, cessionari o committenti, che omettono o ritardano il versamento Iva, si applicano le sanzioni amministrative per omessi o tardivi versamenti e le relative somme sono riscosse attraverso atto di recupero motivato.</p> <p>Le disposizioni sono applicabili già dal 1° gennaio 2015 ed eventuale diniego da parte degli organi UE determinerà una revisione al rialzo delle accise per pari quota di gettito.</p>
634-640	<p>Adempimenti volontari e ravvedimento operoso</p> <p>Si modificano le modalità di gestione del rapporto tra Fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (c.d. <i>tax compliance</i>).</p> <p>Al fine di agevolare il contribuente in relazione ai propri obblighi dichiarativi, si prevede poi che l'Agenzia delle Entrate renda disponibili al contribuente (o al suo intermediario) gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione e relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.</p> <p>Analoghe informazioni saranno disponibili alla Guardia di Finanza.</p> <p>Ravvedimento operoso</p> <p>Si ampliano le modalità, i termini e le agevolazioni connesse al ravvedimento operoso.</p> <p>In sostanza, si potrà accedere all'istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, nonché – per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate – a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di Iva. Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo dell'istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione automatica delle sanzioni che tanto sarà più vantaggiosa, quanto più vicino il "ravvedimento" sarà al momento in cui sorge l'adempimento tributario.</p> <p>Queste le riduzioni (vecchie e nuove) delle sanzioni disponibili per il contribuente:</p> <p>a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;</p> <p>a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;</p> <p>b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;</p> <p>b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione</p>

	<p>relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;</p> <p>b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art.24 della Legge 7 gennaio 1929, n.4 (pvc), salvo che la violazione non rientri tra quelle relative agli obblighi di certificazione delle operazioni;</p> <p>c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;</p> <p>Si chiarisce poi che il fatto di avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.</p> <p>Dichiarazione integrativa e termini di controllo</p> <p>Si modifica la decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per l'accertamento per i casi di presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell'art.2, co.8 del richiamato d.P.R. n.322/98) e di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica.</p>
<p>641</p>	<p>Dichiarazione IVA autonoma e comunicazione dati IVA</p> <p>Si elimina l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata, fissando il termine di invio della dichiarazione autonoma al 28/02 (con decorrenza a partire dalla dichiarazione del periodo 2015).</p> <p>Viene quindi meno l'obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati Iva.</p>
<p>642</p>	<p>Riscossione ed Enti locali</p> <p>Si differisce al 30 giugno 2015 il termine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) entro cui la società Equitalia, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate; 2) fino al quale le società cessionarie di rami d'azienda relativi ad attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, possono continuare a gestire dette attività; 3) fino al quale le medesime attività, nei casi in cui non si sia proceduto alla cessione dei rami aziendali, sono gestite dalla ex-Riscossione Spa, ora Equitalia Spa o dalle società dalla stessa partecipate; 4) a decorrere dal quale le predette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle Entrate degli Enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

MARINI & ASSOCIATI

Studio di Consulenza Aziendale, Societaria, Tributaria e del Lavoro
Commercialisti in Arezzo e Parma

643	<p>Giochi: regolarizzazioni</p> <p>Si prevede la possibilità, per i soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale, di regolarizzare la propria posizione.</p> <p>A tal fine, entro il 31 gennaio 2015 essi inoltrano all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio della licenza per l'esercizio delle scommesse nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, e il versamento di 10.000 euro, da compensare in sede di versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.</p> <p>A tali soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono estesi gli obblighi e i divieti previsti per le agenzie di scommesse senza concessione; • sono resi più restrittivi gli obblighi di comunicazione e i requisiti sono equiparati a quelli per il rilascio della licenza; • si aumentano le sanzioni e si definiscono le procedure per la chiusura dell'esercizio.
644-652	<p>Agenzia delle scommesse e contrasto al gioco irregolare</p> <p>Nelle more del riordino della disciplina dei giochi pubblici prevista nell'ambito della delega fiscale, si disciplina l'attività delle agenzie di scommesse.</p> <p>Si estende l'applicazione del Piano straordinario di contrasto del gioco illegale, con la costituzione di un'apposita banca dati.</p> <p>Si sono soppressi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aumento del prelievo unico erariale (PREU); • la riduzione del <i>pay-out</i>; <p>mentre sono state ulteriormente aumentate le imposte sul gioco illegale.</p> <p>Si prevede una riduzione (pari a 500 milioni di euro) dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco con <i>new slot</i> e <i>videolottery</i>, mentre si demanda ad appositi decreti ministeriali l'adozione di misure di sostegno dell'offerta di gioco.</p>
653-654	<p>Lotto: gestione delle concessioni</p> <p>Si prevede l'affidamento, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della concessione per la gestione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, sia attraverso la rete dei concessionari sia a distanza, mediante procedura di gara, che deve essere indetta nel rispetto delle seguenti condizioni essenziali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la durata della concessione è di nove anni, non rinnovabile; 2) la base d'asta è di 700 milioni di euro; 350 milioni devono essere versati nel 2015 (all'atto dell'aggiudicazione), 250 milioni nel 2016 (all'inizio della concessione), i restanti (almeno 100 milioni) entro il 30 aprile del 2017; 3) il concessionario potrà utilizzare la rete per prestazioni di servizi diversi dalla raccolta del gioco; 4) l'aggio è fissato al 6% della raccolta; 5) deve essere previsto obbligatoriamente, a carico del concessionario, un aggiornamento tecnologico della rete e dei terminali; le somme per gli investimenti programmati, ma non effettuati, saranno versate all'erario.

655-656	<p>Redditi di capitale: modifiche della quota imponibile</p> <p>Si innalza dal 5 al 77,74% la quota imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali con applicazione retroattiva alle distribuzioni del 2014 (in deroga alle previsioni dello Statuto del Contribuente).</p> <p>Al fine di compensare la retroattività della norma, poi, si riconosce un credito d'imposta pari alla maggiore Ires dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione del predetto aumento fiscale.</p>
657	<p>Raddoppio misura della ritenuta su ristrutturazioni</p> <p>Si innalza dal 4 all'8% l'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane Spa, sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.</p>
658-659	<p>Tassazione dei capitali da assicurazioni sulla vita</p> <p>Riscrivendo il quinto comma dell'art.34 d.P.R. n.601/73, si limita l'esenzione Irpef ai soli capitali percepiti dai beneficiari di una assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, per il caso di morte dell'assicurato.</p> <p>Secondo la normativa previgente, invece, l'esenzione Irpef riguardava, senza distinzione, i capitali percepiti in caso di morte, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.</p>
666	<p>Bollo per auto e moto storiche</p> <p>Si elimina l'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, mentre rimane fermo che i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal bollo e, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua.</p>
667	<p>Aliquota Iva ridotta per e-book</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'Iva ridotta al 4%, sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.</p>
678	<p>Individuazione regimi fiscali agevolati di Paesi esteri</p> <p>Si affida al Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di individuare, con apposito decreto, gli Stati o i territori nei quali sono presenti regimi fiscali privilegiati indicando quale criterio esclusivo per la scelta la mancanza di un adeguato scambio di informazioni.</p> <p>L'individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è finalizzata all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.110, co.10 Tuir; • opera fino all'emanazione del decreto, di cui all'art.168-bis Tuir, volto ad individuare i Paesi o territori fiscalmente virtuosi (c.d. <i>white list</i>).
679	<p>Conferma livello massimo Tasi</p>

MARINI & ASSOCIATI

Studio di Consulenza Aziendale, Societaria, Tributaria e del Lavoro
Commercialisti in Arezzo e Parma

	<p>Si conferma, anche per l'anno 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille); • la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di Tasi e Imu, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.
680-681	<p>Regime CFC</p> <p>Si introduce, nella disciplina di rango primario, uno specifico criterio, espresso in termini percentuali (tassazione inferiore al 50% di quella italiana), per individuare i Paesi nei quali vige un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, al fine di individuare i contribuenti cui si applica la speciale disciplina fiscale delle società controllate estere (disciplina CFC – <i>controlled foreign companies</i>).</p>
682-689	<p>Modifica procedure per discarico somme iscritte a ruolo</p> <p>Si modifica la procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo, ai sensi della quale il concessionario trasmette all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità.</p> <p>In sostanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si rendono più stringenti i poteri di controllo degli enti creditori sulle comunicazioni di inesigibilità presentate dai concessionari della riscossione, anche ai fini del riconoscimento dei rimborsi; • si definiscono le procedure per il pagamento agli agenti della riscossione dei rimborsi (maturati con il discarico) relativi alle procedure esecutive, dovuti dallo Stato e dai Comuni, ponendo, anche per questi ultimi, gli oneri in capo allo Stato; • si posticipa al 1° gennaio 2015 l'operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo. <p>In particolare, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione di inesigibilità avvenga entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo; • in presenza di procedure esecutive o cautelari, contenzioso, procedure concorsuali o dilazioni di pagamento ancora in corso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre se la quota non è stata integralmente riscossa; • viene eliminata, tra le cause di perdita del diritto al discarico, la mancata comunicazione all'ente creditore dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati, mentre è soppressa la possibilità di integrare la comunicazione dopo il terzo anno; • è posto in capo ai concessionari l'onere di dimostrare che eventuali vizi ed irregolarità non hanno pregiudicato l'azione di recupero delle somme oggetto della procedura. <p>Il discarico avviene due anni dopo la presentazione per le sole procedure per cui l'ente non abbia avviato un'attività di controllo. Viene altresì definito in centoventi giorni il termine entro il quale il concessionario deve mettere a disposizione la documentazione utile per esercitare detto controllo. Nelle more del discarico, l'ente creditore adotta i provvedimenti ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese.</p> <p>Si affida all'ente creditore un potere di impulso rispetto alla procedura di controllo citata e si ridefiniscono i passaggi procedurali tra ente e concessionario per il perfezionamento del discarico, escludendo dalla definizione agevolata le risorse proprie dell'Unione europea.</p> <p>Sono modificate le norme riguardanti il rimborso all'agente della riscossione degli oneri connessi allo</p>

	svolgimento delle procedure esecutive, la cui richiesta è prodotta insieme alla comunicazione di inesigibilità.
690	<p>Franchigia Irpef per lavoratori transfrontalieri</p> <p>Si eleva, a decorrere dal 1° gennaio 2015, da 6.700 a 7.500 euro la franchigia Irpef operante per i redditi da lavoro dipendente prestati all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (c.d. lavoratori frontalieri).</p>
691	<p>Campione d'Italia</p> <p>Si introduce un nuovo comma 3-bis, all'art.188-bis Tuir, con il quale si prevede, a partire dal 1° gennaio 2015, una franchigia Irpef per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia.</p> <p>In relazione a detti redditi, l'importo eccedente 6.700 euro concorrerà a formare il reddito complessivo dei predetti contribuenti.</p>
692-693	<p>IMU terreni agricoli</p> <p>Si prevede che, a seguito della riduzione dei comuni comprendenti terreni agricoli montani esenti da tassazione Imu (D.M. 28 novembre 2014) gli enti interessati da tale revisione del criterio di esenzione accertano convenzionalmente (a titolo di maggior gettito Imu) gli importi indicati dal decreto medesimo, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale.</p> <p>La norma in commento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge, secondo quanto dispone il successivo comma 701.</p>
697-698	<p>Sterilizzazione clausola salvaguardia DL 66/2014</p> <p>Si prevede che, alla luce del monitoraggio delle maggiori entrate Iva conseguenti al pagamento dei debiti delle P.A. ai sensi del D.L. n.35/13, una quota parte degli accantonamenti di bilancio si portata in riduzione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio per l'anno 2014. In conseguenza di tale miglioramento dei saldi, non si rende necessario il ricorso all'aumento delle accise sui prodotti energetici ed elettricità, su alcole e bevande alcoliche, e sui tabacchi lavorati, previsto, quale clausola di salvaguardia, dall'art.50, co.11 D.L. n.66/14.</p>
701	<p>Particolari date di entrata in vigore dei provvedimenti</p> <p>Si prevede che le disposizioni di cui ai commi da 692 a 700 entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla "Gazzetta Ufficiale" e non il 1° gennaio 2015.</p>
702	<p>Partecipazione comuni all'attività di accertamento</p> <p>Per il triennio 2015-2017, eleva al 55% la quota riconosciuta ai Comuni a valere sulle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale.</p>
707	<p>Tetto massimo trattamenti pensionistici</p> <p>Si prevede che, in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n.201/11, computando, ai fini della determinazione della misura del</p>

MARINI & ASSOCIATI

Studio di Consulenza Aziendale, Societaria, Tributaria e del Lavoro
Commercialisti in Arezzo e Parma

	trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.
710	<p>Ripescaggio rateazioni società sportive dilettantistiche</p> <p>Si consente alle associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro – affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalle vigenti leggi – che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • svolgono attività sportive dilettantistiche; e • siano decadute entro il 31 ottobre 2014 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle imposte, del controllo formale sulle dichiarazioni, nonché degli avvisi di accertamento riguardanti Ires, Irap ed Iva, <p>di poter chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche legge vigenti.</p>
711-712	<p>Aumento aliquota Iva pellet</p> <p>Si innalza, dal 10% al 22%, l'aliquota Iva applicabile alle cessioni dei <i>pellet</i> di legno e si destinano le relative maggiori entrate, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fispe).</p>
713	<p>Incremento soglia utilizzo contante associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Si eleva da 516,46 a 1.000 euro il limite dei pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, che devono essere effettuati con mezzi tracciabili.</p>
718-719	<p>Clausola salvaguardia per incremento aliquote Iva e accise dal 2016</p> <p>Si stabiliscono i seguenti incrementi delle aliquote Iva che verranno attuati in caso di mancato reperimento delle necessarie risorse:</p> <p>a) l'aliquota Iva del 10% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017;</p> <p>b) l'aliquota Iva del 22% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018.</p> <p>Le misure di cui sopra possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.</p>
725	<p>Vettori marittimi ed aerei: esclusione da ritenuta</p> <p>Si prevede che, ai fini dell'effettuazione della ritenuta sui compensi corrisposti a non residenti prevista dall'art.25, co.4 Tuir non trova applicazione, per la sussistenza del requisito della territorialità, quanto previsto dall'art.4 del codice della navigazione, secondo cui i vettori marittimi ed aerei italiani che si trovino in luogo non soggetto ad alcuna sovranità statale, si ritengono in territorio italiano. In sostanza, la norma</p>

	sembra escludere i vettori in questione dalla predetta ritenuta.
726	<p>Termine massimo per l'effettuazione sui controlli per rimborsi Irpef over 4.000 euro</p> <p>Si fissa un termine massimo – non previsto dalla normativa vigente - per l'esecuzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei rimborsi di imposta alle persone fisiche di importo complessivo superiore a 4.000 euro, conseguente allo svolgimento di controlli preventivi sulle dichiarazioni, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione.</p>
735	<p>Entrata in vigore</p> <p>Si dispone l'entrata in vigore dal 01 gennaio 2015, tranne le specifiche previsioni già in precedenza evidenziate (vedi comma 701).</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Arezzo - Via Fiorentina 57 (+39 0575 350303)
 Arezzo - Via Monte Falco 31 (+39 0575 351615)
 Parma - Via Federico II° n. 4 (+39 0521 234525)
 Mail: info@mariniassociati.com

Dott. Stefano Marini
 Commercialista in Arezzo e Parma

MARINI & ASSOCIATI

Studio di Consulenza Aziendale, Societaria, Tributaria e del Lavoro
 Commercialisti in Arezzo e Parma